



GARANTIRE LA VISIBILITÀ DELLA POLITICA DI COESIONE: NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PERIODO 2014-2020

POLITICA DI COESIONE 2014-2020

A dicembre 2013, il Consiglio dell'Unione europea ha formalmente adottato le nuove normative e le leggi che regolano il ciclo successivo di investimenti effettuati nell'ambito della Politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020.

La presente scheda informativa fa parte di una serie di schede volte a evidenziare gli elementi chiave del nuovo approccio.

Indice

[I motivi dell'attività di informazione](#)

[Norme adottate](#)

[Principali differenze rispetto al periodo 2007-2013](#)

I motivi dell'attività di informazione

[↑ Torna all'inizio](#)

La politica di coesione è il più importante mezzo di investimento di cui l'Unione europea dispone (351,8 miliardi di EUR proposti per il periodo 2014-2020) per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020⁽¹⁾. Far conoscere e fornire informazioni su tali obiettivi, sulle opportunità di finanziamento e i risultati dei programmi e dei progetti della politica di coesione è pertanto un aspetto fondamentale dell'attività svolta negli Stati membri dalle autorità di gestione e dai beneficiari, che devono rispondere a interrogativi come:

- » Quali opportunità di investimento esistono?
- » Perché un beneficiario deve occuparsi di aspetti legati alla divulgazione delle informazioni?
- » Chi viene finanziato e con quale scopo?

Informare i potenziali beneficiari delle opportunità di finanziamento costituisce un elemento fondamentale del programma di gestione. Per far sì che la politica di coesione investa nei progetti più importanti e innovativi è necessario informare un pubblico di potenziali beneficiari il più vasto possibile. Ciò avviene non soltanto se si evidenziano le opportunità di investimento esistenti, ma anche i risultati ottenuti. Le autorità di gestione, unitamente ai beneficiari dei progetti, devono mostrare ai cittadini della regione nonché ai mezzi di comunicazione e ai politici a tutti i livelli, i risultati degli investimenti effettuati, mentre i contribuenti dell'UE hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi.

Tra le molteplici conseguenze positive della politica di coesione dell'UE, vi è la capacità di rafforzare il sostegno pubblico a favore dell'Unione europea nel suo insieme, mettendo in rilievo l'impatto positivo dei numerosi progetti realizzati in ciascuna delle 274 regioni dell'Unione.

Norme adottate

[↑ Torna all'inizio](#)

Le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nella proposta di regolamento per il periodo 2014-2020 sono il frutto di un'intensa attività di consultazione e discussione con i funzionari incaricati della divulgazione della politica di coesione nei 28 Stati membri (reti INFORM e INIO) volta a far sì che le norme in materia di comunicazione siano semplici e pertinenti.

Gli articoli da 115 a 117 e l'allegato XII del regolamento⁽²⁾ mirano essenzialmente a estendere l'applicazione delle prassi invalse. Sono stati conseguiti dei miglioramenti in alcuni ambiti quali la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni:

- » introducendo requisiti più chiari per la pubblicazione delle informazioni su progetti e beneficiari che figurano nell'«elenco degli interventi»⁽³⁾; e
- » imponendo la creazione di un sito o un portale web unico dedicato alla politica di coesione in ogni Stato membro.

Inoltre si è proceduto a semplificare numerosi aspetti e a chiarire le responsabilità dei vari soggetti.

(1) http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm

(2) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>

(3) http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm

Principali aspetti delle nuove norme in materia di informazione e comunicazione:

- » Strategia di comunicazione settennale (oltre ai piani di azione annuali che il comitato di sorveglianza deve adottare ogni anno) per la quale non è più necessaria l'approvazione formale della Commissione.
- » Sito (o portale) web unico per tutti i programmi della politica di coesione dell'UE in un determinato Stato membro.
- » Elenco degli interventi con dati più chiari, dettagliati e facili da raffrontare.

Più precisa definizione delle competenze dell'autorità di gestione, che deve garantire:

- » l'applicazione delle misure di informazione e comunicazione in linea con la strategia di comunicazione;
- » la massima copertura mediatica delle attività previste, con il ricorso a varie forme di comunicazione;
- » l'organizzazione di eventi per il lancio dei programmi o di importanti iniziative annuali di informazione;
- » la visibilità della bandiera dell'UE presso i locali dell'autorità di gestione;
- » la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco degli interventi con cadenza almeno semestrale;
- » la pubblicazione su Internet di esempi di progetti anche in un'altra lingua ufficiale dell'UE ampiamente utilizzata e diversa dalla/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro;
- » la pubblicazione di informazioni aggiornate sull'attuazione del programma e sui risultati ottenuti;
- » la fornitura di kit informativi e pubblicità (anche in formato elettronico) destinati ai beneficiari (allegato XII punto 3.2.2).

Principali responsabilità dei beneficiari:

- » per ogni attività di comunicazione è obbligatorio rendere noto il sostegno ricevuto dai fondi esponendo il simbolo dell'UE, corredato da riferimenti specifici ai fondi utilizzati;
- » sul sito web del beneficiario devono essere riportate informazioni sul progetto comprendenti anche una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati nonché l'indicazione del sostegno ricevuto dall'UE;
- » su richiesta dell'autorità di gestione, è necessario descrivere le attività di comunicazione previste già al momento della presentazione della domanda (allegato XII, punto 3.1.2, lettera (e));
- » occorre esporre almeno un manifesto indicante informazioni sul progetto in un luogo facilmente visibile al pubblico;

- » per gli interventi che rientrano nel Fondo sociale europeo (FSE) e in altri progetti educativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione, il beneficiario è tenuto a informare i partecipanti circa i finanziamenti ricevuti;
- » nel caso di attività nel settore delle infrastrutture o dell'edilizia che ricevano fondi pubblici per un importo superiore ai 500 000 EUR è obbligatorio esporre un cartellone o una targa permanente.

Principali differenze rispetto al periodo 2007-2013 [↑ Torna all'inizio](#)

Le norme proposte hanno lo scopo di garantire una maggiore flessibilità, di semplificare alcune procedure e di chiarire alcune responsabilità dell'autorità di gestione e del beneficiario del progetto.

Semplificazione

Strategia di comunicazione con aggiornamenti annuali: Il documento in cui sono specificati l'approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato programma sarà definito «strategia di comunicazione»⁽⁴⁾. Per questo documento non è più necessaria l'approvazione formale della Commissione e ciò accresce il senso di appropriazione della strategia di comunicazione di cui l'autorità di gestione (o lo Stato membro) e il comitato di sorveglianza devono essere pienamente responsabili.

Benché non sussista più l'obbligo di render conto delle attività di informazione e comunicazione nell'ambito dei rapporti annuali di esecuzione, fatta eccezione per gli anni 2017 e 2019, sono comunque previste relazioni e analisi sistematiche di tali attività con frequenza annuale in occasione della riunione del comitato di sorveglianza, durante la quale deve anche essere adottato un piano per le attività di comunicazione programmate per l'anno seguente.

Integrazione delle norme in materia di comunicazione nel regolamento principale: Le disposizioni in materia di informazione e comunicazione godono di una maggiore visibilità in quanto sono contenute nel regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio e non, come nel periodo 2007-2013, in un atto di esecuzione della Commissione.

Più agevole gestione finanziaria delle attività di comunicazione multifondo: Un numero sempre maggiore di Stati membri riconosce i vantaggi derivanti dall'aggregazione delle risorse per le attività di comunicazione relative alla politica di coesione dell'UE. Tuttavia, mentre il finanziamento congiunto di campagne di comunicazione del FSE e del FESR, ad esempio, è attualmente possibile, esso risulta difficile dal punto di vista della gestione finanziaria in quanto i costi devono essere imputati alle corrispondenti risorse di bilancio per l'assistenza tecnica stanziata dai fondi coinvolti. In futuro ogni fondo potrà finanziare interventi di assistenza ammissibili ai sensi di ognuno degli altri fondi (articolo 119 del regolamento UE n. 1303/2013), garantendo in tal modo una maggiore flessibilità finanziaria.

Più trasparenza

Sito o portale web unico per la politica di coesione: La proposta ha lo scopo di agevolare l'accesso alle informazioni sulla politica di coesione in un determinato Stato membro. Anziché dover cercare i vari programmi operativi su Internet, tutte le informazioni e i collegamenti ad essi relativi saranno pubblicati su un unico sito.

(4) Nel periodo di programmazione 2007-2013 era previsto soltanto un piano di comunicazione valido per sette anni, salvo eventuali cambiamenti formali nel regolamento, e la procedura per modificare il piano stesso era ambigua.

Elenco degli interventi: Le informazioni sul beneficiario saranno integrate con le informazioni sui contenuti del progetto, di cui devono essere forniti il titolo e una breve sintesi.

È inoltre opportuna un'armonizzazione dei formati (XML o CSV) che renda più facile il confronto dei dati sul progetto e sul beneficiario all'interno di uno stesso programma, tra programmi differenti o persino tra Stati membri. Non è più ammessa la pubblicazione in formato PDF in quanto non consente lo smistamento, la classificazione o il raggruppamento dei dati in altro modo. Sono stati infine introdotti degli aggiornamenti semestrali in quanto non è più accettabile aggiornare i dati del beneficiario solo una volta l'anno.

Definizione più chiara del ruolo del funzionario nazionale incaricato dell'informazione e della comunicazione:

Il funzionario nazionale incaricato dell'informazione e della comunicazione svolge il ruolo chiaramente definito di:

- » coordinatore delle attività di comunicazione di uno o più fondi;
- » coordinatore della/e rete/i di comunicazione nazionali;
- » responsabile del mantenimento del sito o del portale web nazionale dedicato alla politica di coesione;
- » referente addetto a fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale.

La Commissione continuerà ad agevolare l'attività delle reti di comunicazione preposte allo scambio delle buone prassi e alla condivisione dei risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione e integrerà le attività di comunicazione degli Stati membri e delle regioni con le sue attività di comunicazione in base ad appositi piani.

Per ulteriori informazioni

Far conoscere la politica regionale dell'UE:

http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/index_it.cfm

Portali indicanti l'elenco dei beneficiari:

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index.cfm?LAN=IT&lang=it

e <http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it>